

COMUNE DI VALBONDIONE

Provincia di Bergamo

Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'art. 57 L.R. 11-03-2005 n. 12

TITOLO ELABORATO

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

N.PRATICA	TIPOLOGIA	FASE PROG.	SCALA	ELABORATO
08_055	PGT	Definitiva	-	В

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	Marzo 2010	Prima emissione - Approvata da Regione Lombardia
1	Febbraio 2013	Aggiornamento
2	Ottobre 2016	Recepimento parere regionale e osservazioni
3	-	-

PROGETTISTI



di S. Ghilardi & C. s.n.c. 24020 RANICA (Bergamo) Via Tezze, 1/A

Telefono e Fax: 035.340112 E - Mail: gea@mediacom.it Dott. Geol. SERGIO GHILARDI iscritto all' O.R.G. della Lombardia n° 258

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12 NORME GEOLOGICHE DI PIANO

SOMMARIO

1.0	PREMESSA	2
2.0	CLASSE 4 – FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI	4
A.1		11
A.2		13
A.3		18
3.0	CLASSE 3 – FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI	21
B.1		30
B.2		31
В.3		36
4.0	CLASSE 2 – FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI	39
5.0	CLASSE 1 – FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI	41
6.0	ALLEGATO NORMATIVO GT	42

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL

TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

1.0 PREMESSA

Il presente allegato alla Relazione Tecnica contiene le normative di riferimento per

ciascuna classe e ambito di fattibilità geologica riconosciuti nel territorio comunale di

Valbondione.

Tutte le norme tecniche stralciate da strumenti esterni (quali, a titolo d'esempio, le

norme di attuazione del P.A.I.) devono essere accuratamente verificate consultando

le versioni vigenti di tali strumenti. Gli stralci qui riportati hanno solamente valore

indicativo e di aiuto alla consultazione, in quanto le normative potrebbero essere

soggette a successive modifiche da parte degli Enti competenti e, pertanto, differire

in futuro da quanto riportato nel presente documento.

Nota per la normativa sismica

Si rammenta che nelle zone di pericolosità sismica locale (PSL) indicate sulla Carta

di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano dovranno sempre essere eseguiti i

necessari approfondimenti sismici e dovranno essere applicate le normative

sismiche.

Coesistenza di sigle diverse

Quando in un ambito vi sono indicate più sigle differenti, il numero e la prima sigla

rappresentano la classe di fattibilità (così come confermato anche dal relativo colore:

rosso = classe 4, arancio = classe 3, giallo = classe 2) e il fenomeno di rischio

principale, le sigle seguenti indicano ulteriori problematiche di tipo geologico di cui

occorre tener conto negli studi di approfondimento e nelle prescrizioni specifiche. In

ogni caso per qualsiasi ambito prevale sempre la normativa più restrittiva.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Confronto obbligatorio con le altre cartografie

Si fa presente che la consultazione della Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di

Piano deve sempre essere effettuata di concerto con le altre cartografie geologiche

del Piano delle Regole, ed in particolare:

Carta del Dissesto con Legenda Uniformata P.A.I.

Carta dei Vincoli

Carta di Sintesi

Carta della Pericolosità Sismica Locale (i cui ambiti sono comunque riportati in

sovrapposizione alla cartografia di fattibilità)

Si sottolinea in particolar modo la grande importanza della Carta dei Vincoli, ove

sono riportati una serie di vincoli geologici che non compaiono sulla Carta di

Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano, ma che devono essere

obbligatoriamente tenuti in considerazione nella pianificazione di qualsiasi

<u>intervento di trasformazione territoriale</u>.

Ci si riferisce in particolar modo al vincolo di polizia idraulica del Reticolo Idrico

Principale e Minore (fasce di rispetto dei corsi d'acqua), alle aree di salvaguardia

delle captazioni idropotabili (zone di tutela assoluta e di rispetto delle sorgenti) ed

ai **geositi**.

Tali vincoli vanno a sommarsi alle norme e prescrizioni di fattibilità e, qualora siano

più restrittivi (come nel caso del vincolo di polizia idraulica), sono prevalenti sulle

norme stesse. A titolo di esempio, un ambito di fattibilità 2 o 3 ricadente all'interno

della fascia di rispetto di un corso d'acqua è soggetto alle norme di polizia idraulica,

che prevalgono sulla normativa della classe 2 o 3 in quanto più restrittive.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

2.0 CLASSE 4 – FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI

La classe di fattibilità 4 comprende i seguenti ambiti e relative norme:

Ambiti "er": aree molto acclivi e/o in erosione accelerata

In questo ambito valgono le norme di cui alla D.G.R. 22-12-2005 n. 8/1566, alla

D.G.R. 28-05-2008 n. 8/7374 ed alla D.G.R. 30-11-2011 n. 9/2616.

Le leggi ed i relativi articoli di cui sopra sono riportati nell'allegato A.1 delle presenti

norme tecniche.

In linea di massima, si ritiene comunque compatibile con questo ambito di fattibilità lo

sviluppo di attività d'uso del suolo diverse dall'insediamento antropico, previa

predisposizione di appositi studi geologici e relative progettazioni. Quindi, si ritiene

che, in questi ambiti, possano essere realizzati fabbricati tecnici, legnaie, depositi

di attrezzi rurali, fienili e piccoli fabbricati orientati alla gestione e

manutenzione dei boschi e dei pascoli, purché siano rispettate le seguenti

condizioni:

Vengano eseguiti, prima del rilascio del permesso per costruire, tutti gli

approfondimenti previsti dall'Allegato GT sotto elencati, accertando in maniera

inequivocabile l'assenza di fenomeni di dissesto (anche modesti) interferenti

con le opere, vincoli di polizia idraulica, di tutela assoluta di sorgente e geositi.

• L'ubicazione dei fabbricati sia sufficientemente lontana da pareti rocciose

subverticali o molto inclinate, anche se apparentemente stabili.

I fabbricati in oggetto siano di modeste dimensioni e realizzati

prevalentemente in legno.

La tipologia e l'uso dei fabbricati rientrino tassativamente nelle categorie sopra

elencate, senza possibilità di successivi cambi di destinazione d'uso.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

• La realizzazione dei fabbricati non necessiti sbancamenti di altezza superiore

ad 1 m, ed in ogni caso i carichi insistenti sul terreno siano il più contenuti

possibile; è ad ogni modo da escludersi la realizzazione di piani interrati.

• Siano tassativamente esclusi la permanenza stabile di persone, e tanto

meno l'insediamento fisso.

N.B.: i fabbricati di cui sopra potranno essere realizzati esclusivamente negli ambiti

"4 er", escludendo qualsiasi altro ambito di classe 4 (anche se in sovrapposizione

all'ambito "er").

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito

dovranno comprendere obbligatoriamente quanto riportato nell'Allegato GT ai punti:

• GT.1, GT.2, GT.3, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9, GT.12, GT.15

In più, in considerazione delle criticità specifiche per questo ambito, sarà necessario

attenersi alle seguenti indicazioni:

• Ubicare le strutture il più lontano possibile dai cigli di scarpata.

• Evitare per quanto possibile sbancamenti di notevole altezza verso monte (per

i fabbricati ad uso tecnico-forestale di cui sopra, non oltre 1 m).

• Evitare tassativamente dispersioni incontrollate di acque sui versanti o nelle

immediate vicinanze dei cigli di scarpata.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Ambiti "Fa": aree di frana attiva

In questo ambito si applica l'art. 9 comma 2 del titolo I delle Norme di Attuazione

del P.A.I. (L. 18/05/1989 n. 183 art. 17 comma 6ter, adottato con deliberazione del

Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001).

Le leggi ed i relativi articoli di cui sopra sono riportati nell'allegato A.2 delle presenti

norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito

dovranno comprendere obbligatoriamente quanto riportato nell'Allegato GT ai punti:

• GT.1, GT.2, GT.3, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9, GT.12, GT.13, GT.15

Ambiti "Fq": aree di frana quiescente

In questo ambito valgono le norme di cui alla D.G.R. 22-12-2005 n. 8/1566, alla

D.G.R. 28-05-2008 n. 8/7374 ed alla D.G.R. 30-11-2011 n. 9/2616.

Tali norme relative alla classe 4 di fattibilità geologica risultano più restrittive di quelle

contenute nel comma 3 dell'art. 9 delle N.d.A. del P.A.I.

Le leggi ed i relativi articoli di cui sopra sono riportati nell'allegato A.1 delle presenti

norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito

dovranno comprendere obbligatoriamente quanto riportato nell'Allegato GT ai punti:

• GT.1, GT.2, GT.3, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9, GT.12, GT.13, GT.15

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Ambiti "Ve": aree a pericolosità molto elevata o elevata di valanga

In questo ambito si applica l'art. 9 comma 10 del titolo I delle Norme di Attuazione

del P.A.I. (L. 18/05/1989 n. 183 art. 17 comma 6ter, adottato con deliberazione del

Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001).

Le leggi ed i relativi articoli di cui sopra sono riportati nell'allegato A.2 delle presenti

norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito

dovranno comprendere obbligatoriamente quanto riportato nell'Allegato GT ai punti:

• GT.1, GT.2, GT.3, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9, GT.12, GT.13, GT.14,

GT.15

Ambiti "Ca": aree di conoide attivo non protetto

In questo ambito si applica l'art. 9 comma 7 del titolo I delle Norme di Attuazione

del P.A.I. (L. 18/05/1989 n. 183 art. 17 comma 6ter, adottato con deliberazione del

Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001).

Le leggi ed i relativi articoli di cui sopra sono riportati nell'allegato A.2 delle presenti

norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito

dovranno comprendere obbligatoriamente quanto riportato nell'Allegato I ai punti:

• GT.1, GT.2, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.10, GT.11, GT.12,

GT.13, GT.15

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Ambiti "Ee": aree a pericolosità molto elevata di esondazione torrentizia

In questo ambito si applica l'art. 9 comma 5 del titolo I delle Norme di Attuazione

del P.A.I. (L. 18/05/1989 n. 183 art. 17 comma 6ter, adottato con deliberazione del

Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001).

Le leggi ed i relativi articoli di cui sopra sono riportati nell'allegato A.2 delle presenti

norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito

dovranno comprendere obbligatoriamente quanto riportato nell'Allegato GT ai punti:

• GT.1, GT.2, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.10, GT.12, GT.13,

GT.15

Ambiti "Ic": aree di pertinenza lacustre

In questo ambito valgono le norme di cui alla D.G.R. 22-12-2005 n. 8/1566, alla

D.G.R. 28-05-2008 n. 8/7374 ed alla D.G.R. 30-11-2011 n. 9/2616.

Le leggi ed i relativi articoli di cui sopra sono riportati nell'allegato A.1 delle presenti

norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in guesto ambito

dovranno comprendere obbligatoriamente quanto riportato nell'Allegato GT ai punti:

• GT.1, GT.2, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.12, GT.15

In più, in considerazione delle criticità specifiche per questo ambito, sarà necessario

attenersi alle seguenti indicazioni:

Eventuali (per quanto improbabili) interventi realizzati in questi ambiti dovranno

chiaramente tener conto della presenza dei laghi, con tutto ciò che comporta in

termini tecnico-costruttivi.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Ambiti "z1": aree a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare e

montano (zona 1)

L'ambito corrisponde alla zona 1 delle aree a rischio idrogeologico molto elevato. In

questo ambito si applicano le norme per la zona 1 del titolo IV (artt. 50, 52, 53, 54)

delle Norme di Attuazione del P.A.I. (L. 18/05/1989 n. 183 art. 17 comma 6ter,

adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001).

Le leggi ed i relativi articoli di cui sopra sono riportati nell'allegato A.3 delle presenti

norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito

dovranno comprendere obbligatoriamente quanto riportato nell'Allegato GT ai punti:

• GT.1, GT.2, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9 (per le problematiche

di frana), GT.10 e GT.11 (per eventuali problematiche di trasporto in massa

su conoide), GT.12, GT.13, GT.14 (se sono presenti problematiche di

valanga), GT.15

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

ALLEGATO NORMATIVO A

RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA CLASSE DI FATTIBILITÀ 4

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

A.1

Norma generale per la classe di fattibilità 4 di cui alla D.G.R. 22-12-2005 n.

8/1566, alla D.G.R. 28-05-2008 n. 8/7374 ed alla D.G.R. 30-11-2011 n. 9/2616

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica

della destinazione d'uso del territorio. Per questa classe deve essere esclusa qualsiasi nuova

edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in

sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi

di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento

conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 12/05, senza aumento di

superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie

per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Il professionista deve fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i

nuclei abitati esistenti, quando non è strettamente necessario provvedere al loro trasferimento,

dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile ed inoltre deve essere valutata la

necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo

l'evoluzione dei fenomeni in atto.

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non

altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione

della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità

omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere

allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti

con la situazione di grave rischio idrogeologico.

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti devono essere realizzati prima della

progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento e alla

progettazione stessa.

Copia della relazione geologica e dei relativi allegati deve essere consegnata, congiuntamente alla

restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani Attuativi (L.R. 12/05 art. 14) o in sede di

richiesta del permesso di costruire (L.R. 12/05 art. 38).

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui alla normativa nazionale.

Si rammenta che per gli ambiti appartenenti alla classe di fattibilità 4, ed ogni qual volta si desideri

investigare con maggior dettaglio porzioni di territorio comunale che presentano condizioni diverse di

pericolosità, dovranno essere eseguiti studi integrativi redatti secondo le specifiche illustrate nei

"Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica, del Piano di

Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 – Capitolo Definizione

della pericolosità per i siti a maggior rischio".

Le indagini di approfondimento da eseguire in classe di fattibilità 4 dovranno estendersi ad un

significativo intorno dell'area di interesse, al fine di valutare correttamente le mutue relazioni e gli

interventi di difesa e/o consolidamento.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12 NORME GEOLOGICHE DI PIANO

A.2

Titolo I del P.A.I. – Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti

Art. 9 – Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

Titolo I, art. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

- 1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell'Elaborato 2 del Piano:
- frane:
 - Fa, aree interessate da frane attive (pericolosità molto elevata),
 - Fq, aree interessate da frane quiescenti (pericolosità elevata),
 - Fs, aree interessate da frane stabilizzate (pericolosità media o moderata),
- esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:
 - Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
 - Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
 - Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata,
- trasporto di massa sui conoidi:
 - Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte (pericolosità molto elevata),
 - Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte (pericolosità elevata),
 - Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa
 - (pericolosità media o moderata),
- valanghe:
 - Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata,
 - Vm, aree di pericolosità media o moderata.
- 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle **aree Fa** sono esclusivamente consentiti:

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12 NORME GEOLOGICHE DI PIANO

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.
- 3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
 - gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

- 4. Nelle **aree Fs** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
- 5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle **aree Ee** sono esclusivamente consentiti:
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
 - gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
 - l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
 - l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

- 6. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
 - il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis

6bis. Nelle **aree Em** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

- 7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle **aree Ca** sono esclusivamente consentiti:
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.
- 8. Nelle **aree Cp**, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti:
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.
- 9. Nelle **aree Cn** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
- 10. Nelle **aree Ve** sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni. [omissis]
- 12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

A.3

Titolo IV del P.A.I. – Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato

Artt. 50, 52, 53, 54

Titolo IV, art. 50. Aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano

1. Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 delle aree di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di

Piano, sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo,

così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza

aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di

legge;

- le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la

tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le

sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla

protezione dello stesso;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;

- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi

del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di

valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale

vigenti;

- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il

monitoraggio dei fenomeni;

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici

essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato

di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque

garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle

stato di dissesto in essere.

2. Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per

effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione

senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

- 3. Nella porzione contrassegnata come ZONA 2 delle aree di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui ai precedenti commi:
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
 - la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
 - gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

Titolo IV, art. 52. Misure di tutela per i complessi ricettivi all'aperto

1. Ai fini del raggiungimento di condizioni di sicurezza per i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti, nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, i Comuni sono tenuti a procedere a una verifica della compatibilità rispetto alle condizioni di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica l'Amministrazione comunale è tenuta ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.

Titolo IV, art. 53. Misure di tutela per le infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato

- 1. Gli Enti proprietari delle opere viarie nei tratti in corrispondenza delle situazioni a rischio molto elevato, di cui un primo elenco è riportato nell'Allegato 4 alla Relazione generale del PS 267, procedono, entro 12 mesi dalla data di approvazione del presente Piano, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali necessari, alla definizione degli interventi a carattere strutturale e non strutturale atti alla mitigazione del rischio presente.
- 2. Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare definiscono:
 - le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;
 - le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui al comma precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12 NORME GEOLOGICHE DI PIANO

- le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;
- le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, eventualmente opportune per la riduzione dell'esposizione al rischio.
- 3. Tale elenco può essere integrato ed aggiornato, su proposta delle Regioni territorialmente competenti o dagli Enti interessati, con deliberazione del Comitato Istituzionale.

Titolo IV, art. 54. Norma finale

1. Le norme di cui al presente Titolo resteranno in vigore fino all'adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, anche con riferimento alla realizzazione delle azioni di mitigazione del rischio.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

3.0 CLASSE 3 – FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

La classe di fattibilità 3 comprende i seguenti ambiti e relative norme:

Ambiti "as": aree acclivi o prossime a scarpate acclivi

In questo ambito valgono le norme di cui alla D.G.R. 22-12-2005 n. 8/1566, alla D.G.R. 28-05-2008 n. 8/7374 ed alla D.G.R. 30-11-2011 n. 9/2616.

Le leggi ed i relativi articoli di cui sopra sono riportati nell'allegato B.1 delle presenti norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per gli interventi ricadenti in questo ambito dovranno comprendere obbligatoriamente quanto riportato nell'Allegato GT ai punti:

• GT.1, GT.2, GT.3, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9, GT.12, GT.15

In più, in considerazione delle criticità specifiche per questo ambito, sarà necessario attenersi alle sequenti indicazioni:

- Ubicare le strutture il più lontano possibile dai cigli di scarpata.
- Evitare per quanto possibile sbancamenti di notevole altezza verso monte.
- Evitare tassativamente dispersioni incontrollate di acque, soprattutto sui versanti o nelle immediate vicinanze dei cigli di scarpata.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Ambiti "asg": aree il cui utilizzo è subordinato alla realizzazione di un

approfondito studio sulle condizioni di stabilità del versante

Si tratta di alcuni ambiti posto in varie località del territorio comunale.

L'utilizzo di questi ambiti è soggetto alla realizzazione di studi geologico-tecnici

approfonditi, che mettano il luce la reale condizione di dissesto dei versanti e che

individuino le eventuali opere di mitigazione del rischio necessarie.

In questo ambito valgono le norme di cui alla D.G.R. 22-12-2005 n. 8/1566, alla

D.G.R. 28-05-2008 n. 8/7374 ed alla D.G.R. 30-11-2011 n. 9/2616.

Le leggi ed i relativi articoli di cui sopra sono riportati nell'allegato B.1 delle presenti

norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per gli interventi ricadenti in guesti ambiti dovranno

comprendere obbligatoriamente quanto riportato nell'Allegato GT ai punti:

• GT.1, GT.2, GT.3, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9, GT.12, GT.13, GT.15

Dovranno essere curati con grande attenzione il rilievo geomeccanico e strutturale

degli affioramenti rocciosi a monte, l'analisi delle traiettorie di caduta dei blocchi e le

verifiche di stabilità del pendio.

Fino alla realizzazione degli studi indicati, che dovranno avere carattere di elevato

dettaglio, le aree ricadenti negli ambiti asg devono intendersi inedificabili e vietate a

qualsiasi intervento di trasformazione territoriale.

Sarà infine necessario in queste aree, anche ad opere di messa in sicurezza

eventualmente realizzate, attenersi alle seguenti indicazioni:

Ubicare le strutture il più lontano possibile dalla base delle scarpate.

• Evitare per quanto possibile sbancamenti di notevole altezza verso monte.

• Evitare tassativamente dispersioni incontrollate di acque.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

In linea generale, a prescindere dagli studi di approfondimento e dalle opere di

messa in sicurezza eventualmente eseguite, in questi ambiti si sconsiglia la

realizzazione di strutture edificate ex novo, specialmente residenziali o che

prevedano comunque la presenza continuativa di persone.

Ambiti "Fs": aree di frana relitta o stabilizzata

In questo ambito valgono le norme di cui alla D.G.R. 22-12-2005 n. 8/1566, alla

D.G.R. 28-05-2008 n. 8/7374 ed alla D.G.R. 30-11-2011 n. 9/2616.

Le leggi ed i relativi articoli di cui sopra sono riportati nell'allegato B.1 delle presenti

norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per gli interventi ricadenti in questo ambito dovranno

comprendere obbligatoriamente quanto riportato nell'Allegato GT ai punti:

• GT.1, GT.2, GT.3, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9, GT.12, GT.13, GT.15

In più, in considerazione delle criticità specifiche per questo ambito, sarà necessario

attenersi alle seguenti indicazioni:

• Verificare l'effettivo stato di attività del dissesto presente e l'eventuale

presenza di dissesti minori in un ragionevole intorno.

• Ubicare le strutture il più lontano possibile dai cigli di scarpata.

• Evitare per quanto possibile sbancamenti di notevole altezza verso monte.

• Evitare tassativamente dispersioni incontrollate di acque, soprattutto sui

versanti o nelle immediate vicinanze dei cigli di scarpata.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Ambiti "Cp": conoidi attivi parzialmente protetti

In questo ambito si applica l'art. 9 comma 8 del titolo I delle Norme di Attuazione

del P.A.I. (L. 18/05/1989 n. 183 art. 17 comma 6ter, adottato con deliberazione del

Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001).

Le leggi ed i relativi articoli di cui sopra sono riportati nell'allegato B.2 delle presenti

norme tecniche.

N.B.: si sottolinea che in questi ambiti, pur essendo presente la classe di fattibilità 3,

la normativa P.A.I. è più restrittiva in merito alle possibilità di intervento; si rimanda, in

tal senso, alla normativa di cui sopra.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito

dovranno comprendere obbligatoriamente quanto riportato nell'Allegato GT ai punti:

• GT.1, GT.2, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.10, GT.11, GT.12,

GT.13, GT.15

24

E-mail: gea@mediacom.it

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Ambiti "Cn": aree di conoide non attivo o non recentemente attivatosi

In questo ambito valgono le norme di cui alla D.G.R. 22-12-2005 n. 8/1566, alla

D.G.R. 28-05-2008 n. 8/7374 ed alla D.G.R. 30-11-2011 n. 9/2616.

Le leggi ed i relativi articoli di cui sopra sono riportati nell'allegato B.1 delle presenti

norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per gli interventi ricadenti in questo ambito dovranno

comprendere obbligatoriamente quanto riportato nell'Allegato GT ai punti:

• GT.1, GT.2, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.10, GT.11, GT.12,

GT.13, GT.15

In più, in considerazione delle criticità specifiche per questo ambito, sarà necessario

attenersi alle seguenti indicazioni:

• Valutare l'opportunità di eseguire interventi migliorativi per la riduzione del

rischio idrogeologico verso l'area di progetto.

Gli studi idrologici-idraulici dovranno essere eseguiti a scala di bacino, al fine

di valutare le interferenze del corso d'acqua con l'area di progetto; gli studi

dovranno essere eseguiti secondo i metodi previsti dagli Allegati 2 e 7 della

D.G.R. 30/11/2011 n. 9/2616.

Curare con particolare attenzione l'impermeabilizzazione delle strutture

fondazionali e di contenimento nonché la realizzazione delle opere di

drenaggio degli edifici.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Ambiti "Eb": aree a pericolosità elevata di esondazione torrentizia

In questo ambito si applica l'art. 9 comma 6 del titolo I delle Norme di Attuazione

del P.A.I. (L. 18/05/1989 n. 183 art. 17 comma 6ter, adottato con deliberazione del

Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001).

Le leggi ed i relativi articoli di cui sopra sono riportati nell'allegato B.2 delle presenti

norme tecniche.

N.B.: si sottolinea che in questi ambiti, pur essendo presente la classe di fattibilità 3,

la normativa P.A.I. è più restrittiva in merito alle possibilità di intervento; si rimanda, in

tal senso, alla normativa di cui sopra.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito

dovranno comprendere obbligatoriamente quanto riportato nell'Allegato GT ai punti:

• GT.1, GT.2, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.10, GT.12, GT.13,

GT.15

In più, in considerazione delle criticità specifiche per questo ambito, sarà necessario

attenersi alle seguenti indicazioni:

• Evitare preferibilmente la realizzazione di piani interrati.

• Curare con particolare attenzione l'impermeabilizzazione delle strutture

fondazionali e di contenimento nonché la realizzazione delle opere di

drenaggio degli edifici.

• Ai piani terra degli edifici, evitare la realizzazione di aperture ed accessi lungo

i lati interessabili dal deflusso delle eventuali acque di esondazione.

• Evitare tassativamente dispersioni incontrollate di acque nel suolo.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Ambiti "Em": aree a pericolosità media o moderata di esondazione torrentizia

In questo ambito valgono le norme di cui alla D.G.R. 22-12-2005 n. 8/1566, alla

D.G.R. 28-05-2008 n. 8/7374 ed alla D.G.R. 30-11-2011 n. 9/2616.

Le leggi ed i relativi articoli di cui sopra sono riportati nell'allegato B.1 delle presenti

norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito

dovranno comprendere obbligatoriamente quanto riportato nell'Allegato GT ai punti:

• GT.1, GT.2, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.10, GT.12, GT.13,

GT.15

In più, in considerazione delle criticità specifiche per questo ambito, sarà necessario

attenersi alle seguenti indicazioni:

• Evitare preferibilmente la realizzazione di piani interrati.

• Curare con particolare attenzione l'impermeabilizzazione delle strutture

fondazionali e di contenimento nonché la realizzazione delle opere di

drenaggio degli edifici.

Ai piani terra degli edifici, evitare la realizzazione di aperture ed accessi lungo

i lati interessabili dal deflusso delle eventuali acque di esondazione.

• Evitare tassativamente dispersioni incontrollate di acque nel suolo.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL

TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Ambiti "z2": aree a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare e

montano (zona 2)

L'ambito corrisponde alla zona 2 delle aree a rischio idrogeologico molto elevato. In

questo ambito valgono le norme per la zona 2 del titolo IV (artt. 50, 52, 53, 54) delle

Norme di Attuazione del P.A.I. (L. 18/05/1989 n. 183 art. 17 comma 6ter, adottato

con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001).

Le leggi ed i relativi articoli di cui sopra sono riportati nell'allegato B.3 delle presenti

norme tecniche.

N.B.: si sottolinea che in questi ambiti, pur essendo presente la classe di fattibilità 3,

la normativa P.A.I. è più restrittiva in merito alle possibilità di intervento; si rimanda, in

tal senso, alla normativa di cui sopra.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questa sottoclasse

dovranno comprendere obbligatoriamente quanto riportato nell'Allegato GT ai punti:

• GT.1, GT.2, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9 (se sono presenti

problematiche di frana), GT.10 e GT.11 (se sono presente problematiche di

trasporto in massa su conoide), GT.12, GT.13, GT.14 (se sono presenti

problematiche di valanga), GT.15

In più, in considerazione delle criticità specifiche per questo ambito, sarà necessario

attenersi alle seguenti indicazioni:

Verificare l'effettivo stato di attività dei dissesti presenti e l'eventuale presenza

di dissesti minori in un ragionevole intorno.

• Ubicare le strutture il più lontano possibile dai cigli di scarpata.

• Evitare per quanto possibile sbancamenti di notevole altezza verso monte.

• Evitare tassativamente dispersioni incontrollate di acque, soprattutto sui

versanti o nelle immediate vicinanze dei cigli di scarpata.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

ALLEGATO NORMATIVO B

NORME PER LA CLASSE DI FATTIBILITÀ 3

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

B.1

Norma generale per la classe di fattibilità 3 di cui alla D.G.R. 22-12-2005 n.

8/1566, alla D.G.R. 28-05-2008 n. 8/7374 ed alla D.G.R. 30-11-2011 n. 9/2616

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi

edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità

individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di

difesa.

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti devono essere realizzati prima della

progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento e alla

progettazione stessa.

Copia della relazione geologica e dei relativi allegati deve essere consegnata, congiuntamente alla

restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani Attuativi (L.R. 12/05 art. 14) o in sede di

richiesta del permesso di costruire (L.R. 12/05 art. 38).

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono comprendere,

le indagini previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui alla normativa nazionale.

Per ciascuna sottoclasse sono stati inoltre individuati i supplementi di indagine relativi alle

problematiche da approfondire, la scala e l'ambito territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta

massi, o relativo ad ambiti più estesi, coinvolti dal medesimo fenomeno, quali ad esempio conoidi,

interi corsi d'acqua, ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica

degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale, e individuare di conseguenza le

prescrizioni di dettaglio per procedere o meno all'edificazione.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

B.2

Titolo I del P.A.I. – Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti

Art. 9 – Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

Titolo I, art. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

- 1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell'Elaborato 2 del Piano:
- frane:
- Fa, aree interessate da frane attive (pericolosità molto elevata),
- Fq, aree interessate da frane quiescenti (pericolosità elevata),
- Fs, aree interessate da frane stabilizzate (pericolosità media o moderata),
- esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:
 - Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
 - Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
 - Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata,
- trasporto di massa sui conoidi:
 - Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte (pericolosità molto elevata),
 - Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte (pericolosità elevata),
 - Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa
 - (pericolosità media o moderata),
- valanghe:
 - Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata,
 - Vm, aree di pericolosità media o moderata.
- 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle **aree Fa** sono esclusivamente consentiti:

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.
- 3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
 - gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

- 4. Nelle **aree Fs** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
- 5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle **aree Ee** sono esclusivamente consentiti:
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
 - gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
 - l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
 - l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

- 6. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
 - il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

6bis. Nelle **aree Em** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

- 7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle **aree Ca** sono esclusivamente consentiti:
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.
- 8. Nelle **aree Cp**, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti:
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.
- 9. Nelle **aree Cn** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
- 10. Nelle **aree Ve** sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni. [omissis]
- 12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

B.3

Titolo IV del P.A.I. – Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato

Artt. 50, 52, 53, 54

Titolo IV, art. 50. Aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano

1. Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 delle aree di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di

Piano, sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo,

così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza

aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di

legge;

- le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la

tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le

sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla

protezione dello stesso;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;

- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi

del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di

valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale

vigenti;

- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il

monitoraggio dei fenomeni;

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici

essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato

di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque

garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle

stato di dissesto in essere.

2. Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per

effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione

senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

- 3. Nella porzione contrassegnata come ZONA 2 delle aree di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui ai precedenti commi:
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
 - la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
 - gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

Titolo IV, art. 52. Misure di tutela per i complessi ricettivi all'aperto

1. Ai fini del raggiungimento di condizioni di sicurezza per i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti, nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, i Comuni sono tenuti a procedere a una verifica della compatibilità rispetto alle condizioni di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica l'Amministrazione comunale è tenuta ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.

Titolo IV, art. 53. Misure di tutela per le infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato

- 1. Gli Enti proprietari delle opere viarie nei tratti in corrispondenza delle situazioni a rischio molto elevato, di cui un primo elenco è riportato nell'Allegato 4 alla Relazione generale del PS 267, procedono, entro 12 mesi dalla data di approvazione del presente Piano, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali necessari, alla definizione degli interventi a carattere strutturale e non strutturale atti alla mitigazione del rischio presente.
- 2. Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare definiscono:
 - le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;
 - le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui al comma precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12 NORME GEOLOGICHE DI PIANO

- le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;
- le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, eventualmente opportune per la riduzione dell'esposizione al rischio.
- 3. Tale elenco può essere integrato ed aggiornato, su proposta delle Regioni territorialmente competenti o dagli Enti interessati, con deliberazione del Comitato Istituzionale.

Titolo IV, art. 54. Norma finale

1. Le norme di cui al presente Titolo resteranno in vigore fino all'adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, anche con riferimento alla realizzazione delle azioni di mitigazione del rischio.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL

TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

4.0 CLASSE 2 – FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI

In questo ambito valgono le norme di cui alla D.G.R. 22-12-2005 n. 8/1566, alla

D.G.R. 28-05-2008 n. 8/7374 ed alla D.G.R. 30-11-2011 n. 9/2616.

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni

all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso, che possono

essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-

costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa.

Le relazioni geologiche redatte per gli interventi ricadenti in questo ambito dovranno

comprendere obbligatoriamente quanto riportato nell'Allegato GT ai punti:

• GT.1, GT.2, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9 (solo in presenza di

pendenze elevate e/o sbancamenti importanti), GT.12, GT.13, GT.15

In questi specifici ambiti occorrerà inoltre verificare l'effettivo stato di attività del

dissesto presente e l'eventuale presenza di dissesti minori in un ragionevole intorno,

ed evitare tassativamente dispersioni incontrollate di acque, soprattutto sui versanti

o nelle immediate vicinanze dei cigli di scarpata.

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti devono essere realizzati

prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione

dell'intervento e alla progettazione stessa.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Copia della relazione geologica e dei relativi allegati deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani Attuativi (L.R. 12/05 art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (L.R.

12/05 art. 38).

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se

possono comprendere, le indagini previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni,

di cui alla normativa nazionale.

40

E-mail: gea@mediacom.it

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

5.0 CLASSE 1 – FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI

Si tratta di aree in cui non sono state individuate particolari situazioni di pericolosità geologica, per le quali non vi sono preclusioni o attenzioni di carattere geologico che in qualche modo influenzano il loro utilizzo ai fini urbanistici.

Sul territorio di Valbondione non sono state riconosciute aree attribuibili a questa classe di fattibilità.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

6.0 ALLEGATO NORMATIVO GT

CONTENUTI DEGLI STUDI GEOLOGICI DI DETTAGLIO

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

CONTENUTI SPECIFICI DEGLI STUDI GEOLOGICO-TECNICI DI DETTAGLIO

- GT.1. Rilievo topografico di dettaglio dell'area di intervento e di un suo ragionevole intorno (in funzione del tipo di problematica da approfondire).
- GT.2. Rilevamento geologico, geomorfologico, strutturale e/o geomeccanico dell'area e di un suo ragionevole intorno (in funzione del tipo di problematica da approfondire).
- GT.3. Esecuzione di indagini dirette e/o indirette in sito (ad esempio prove penetrometriche, sondaggi, geofisica, ecc.), da estendersi anche ad un ragionevole intorno dell'area (in funzione della tipologia degli interventi, della loro dimensione, area di influenza e della presenza di eventuali fenomeni geomorfologici). La tipologia e il numero di indagini geognostiche dovranno essere scelti dal professionista, valutando di volta in volta il volume significativo di sottosuolo da indagare in base alle caratteristiche degli interventi previsti. Ove ritenuto opportuno, le indagini in sito dovranno essere integrate anche con adeguate prove di laboratorio.
- GT.4. Valutazione di dettaglio dell'assetto idrogeologico del sottosuolo (soggiacenza della falda, geometria degli acquiferi, permeabilità dei terreni, direzioni di flusso sotterraneo, ecc.), ricavato da dati bibliografici e, ove possibile, da indagini dirette (ad esempio, monitoraggio piezometrico).
- GT.5. Inquadramento generale dell'area di intervento e di un suo ragionevole intorno, con indicazione delle eventuali criticità di ordine geologico, geomorfologico e idrogeologico.
- GT.6. Ricostruzione delle caratteristiche stratigrafiche, idrogeologiche e geotecniche dei terreni, con l'indicazione dei principali parametri geomeccanici delle rocce e/o dei terreni di intervento.
- GT.7. Se richiesto dalla tipologia di intervento, valutazione della capacità portante e dei cedimenti dei terreni di fondazione sia per fondazioni superficiali che profonde.

Committente: Amministrazione Comunale

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12 NORME GEOLOGICHE DI PIANO

- GT.8. Esaustive indicazioni tecniche circa le modalità di sbancamento, l'eventuale adozione di opere provvisionali di sostegno per gli scavi e quant'altro sia necessario per l'esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza, la realizzazione delle eventuali opere di drenaggio.
- GT.9. Verifiche di stabilità del pendio e/o scarpata interferente con l'area di intervento (stato di fatto e progetto). In caso di presenza di fenomeni di crollo, analisi delle traiettorie di caduta, zonazione del rischio e progettazione di eventuali interventi di mitigazione.
- GT.10. Analisi idrologica per la determinazione della portata di massima piena (tempo di ritorno da valutare caso per caso, comunque non inferiore a 100 anni). Analisi idraulica dello stato di fatto e/o delle opere di progetto su un significativo tratto di corso d'acqua, con valutazione dei rischi ed eventuale dimensionamento delle opere di protezione.
- GT.11. Valutazione del trasporto solido del corso d'acqua e sua interferenza con le opere di progetto.
- GT.12. Valutazione dell'efficacia del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e sotterranee previsto dal progetto e della sua compatibilità con le condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali.
- GT.13. Valutazione dell'effettivo stato di attività degli eventuali dissesti presenti nell'area e della loro compatibilità con gli interventi di progetto.
- GT.14. Zonazione del rischio di valanga e progettazione dei relativi interventi di difesa.
- GT.15. Sulla base delle risultanze delle indagini svolte, valutazione e proposta degli interventi di mitigazione del rischio eventualmente necessari. Indicazione degli accorgimenti tecnico-costruttivi necessari per il superamento delle criticità geologico-tecniche riscontrate e per lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza.